

Il mondo del catasto

Le categorie catastali



Il mondo del catasto

Ad ogni fabbricato censito nel catasto è attribuita una ***categoria catastale***, ovvero una tipologia, alla base della determinazione della rendita.

Le categorie catastali si suddividono in 6 gruppi:

- GRUPPO A
 - GRUPPO B
 - GRUPPO C
 - GRUPPO D : immobili a destinazione speciale
 - GRUPPO E : immobili a destinazione particolare
 - GRUPPO F : Entità urbane
- immobili a destinazione ordinaria

Il mondo del catasto

GRUPPO A

| | |
|------|---|
| A/1 | Abitazioni di tipo signorile |
| A/2 | Abitazioni di tipo civile |
| A/3 | Abitazioni di tipo economico |
| A/4 | Abitazioni di tipo popolare |
| A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare |
| A/6 | Abitazioni di tipo rurale |
| A/7 | Abitazioni in villini |
| A/8 | Abitazioni in ville |
| A/9 | Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici |
| A/10 | Uffici e studi privati |
| A/11 | Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi |

Il mondo del catasto

GRUPPO B

| | |
|-----|--|
| B/1 | Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme |
| B/2 | Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) |
| B/3 | Prigioni e riformatori |
| B/4 | Uffici pubblici |
| B/5 | Scuole e laboratori scientifici |
| B/6 | Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 |
| B/7 | Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto |
| B/8 | Magazzini sotterranei per depositi di derrate |

Il mondo del catasto

GRUPPO C

| | |
|-----|---|
| C/1 | Negozi e botteghe |
| C/2 | Magazzini e locali di deposito |
| C/3 | Laboratori per arti e mestieri |
| C/4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) |
| C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) |
| C/6 | Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) |
| C/7 | Tettoie chiuse od aperte |

Il mondo del catasto

GRUPPO D

| | |
|------|--|
| D/1 | Opifici |
| D/2 | Alberghi e pensioni (con fine di lucro) |
| D/3 | Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) |
| D/4 | Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) |
| D/5 | Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) |
| D/6 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) |
| D/7 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
| D/8 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
| D/9 | Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio |
| D/10 | Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole |

Il mondo del catasto

GRUPPO E

| | |
|-----|---|
| E/1 | Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei |
| E/2 | Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio |
| E/3 | Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche |
| E/4 | Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche |
| E/5 | Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze |
| E/6 | Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale |
| E/7 | Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti |
| E/8 | Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia |
| E/9 | Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E |

Il mondo del catasto

GRUPPO F

| | |
|-----|--|
| F/1 | Area urbana |
| F/2 | Unità collabenti |
| F/3 | Unità in corso di costruzione |
| F/4 | Unità in corso di definizione |
| F/5 | Lastrico solare |
| F/6 | Fabbricato in attesa di dichiarazione (circolare 1/2009) |
| F/7 | Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione |

Il mondo del catasto

Le categorie catastali “più” adeguate per le strutture pastorali delle confessioni religiose.

Anzitutto è opportuno identificare quali siano gli edifici destinati alle “attività pastorali”.

Per “strutture pastorali” si intendono gli immobili, diversi dagli edifici di culto (chiesa, sacrestia, torre campanaria) e dagli edifici adibiti ad abitazione (del clero, dei religiosi, dei sacrestani), di proprietà degli enti ecclesiastici (oppure degli enti delle confessioni religiose) e stabilmente destinati alle attività istituzionali (attività di religione e di culto).

Sono invece escluse dalle “strutture pastorali” in senso stretto quelle per le quali siano già previste specifiche categorie catastali (per es. cine- teatri; scuola dell’infanzia).

E’ prassi oramai che le categorie catastali di fatto più utilizzate per le “strutture pastorali” sono le seguenti (non è un ordine significativo):

- **categoria B1** collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme
- **categoria B5** scuole e laboratori scientifici
- **categoria B4** uffici pubblici
- **categoria C4** fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)

Il mondo del catasto

L'attribuzione della categoria catastale genera altri aspetti, fra cui:

- a) la rendita catastale (ovvero il valore fiscale dell'immobile)
- b) l'identificazione sotto un profilo urbanistico.

GRUPPO "B" (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)

B/1 – collegi e convitti; educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.

Asili infantili

Gli asili infantili si accertano nella categoria B/1, quando ad essi sono aggregati i locali, i servizi ed in genere quanto può occorrere per una comunità religiosa, sia pure numericamente ristretta, e solo in casi particolari, nella categoria B/5 (giardini d'infanzia)

Il mondo del catasto

B/4 - UFFICI PUBBLICI

Compresi gli uffici vescovili e parrocchiali adibiti a uffici e costituenti unità immobiliari indipendenti.

Uffici vescovili e parrocchiali.

I locali di sedi vescovili o parrocchiali, adibiti ad uffici, se costituiscono unità immobiliari indipendenti, vanno accertati nella categoria B/4 (uffici pubblici).

Altri locali delle stesse sedi, costituenti separate unità immobiliari con destinazioni diverse (abitazioni, ricreatori, opere annesse, ecc.), devono essere oggetto di distinte dichiarazioni ed essere accertati a seconda della loro ordinaria destinazione.

Se però le diverse posizioni della sede parrocchiale (uffici, abitazioni, ricreatori, ecc.), non costituiscono distinte unità immobiliari, esse devono essere oggetto di unica dichiarazione.

L'intera unità immobiliare così costituita si accerta nella categoria corrispondente alla destinazione della parte economicamente prevalente.

Il mondo del catasto

B/7 - CAPPELLE ED ORATORI NON DESTINATI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DI CULTI

Quando la cappella privata è annessa ad una abitazione, non costituisce separata unità immobiliare e va pertanto computata nella consistenza dell'unità immobiliare di cui fa parte, a meno che non abbia accesso diretto da strada, cortile, androne, giardino, ecc.; se la cappella privata, oltre a essere adibita all'esercizio pubblico dei culti, ha le caratteristiche proprie all'uso specifico cui è destinata si assegna alla categoria E/7 e si assoggetta alla determinazione della rendita catastale, nel caso di censimento.

Cappelle

Le cappelle e gli oratori di proprietà di privati non destinati all'esercizio pubblico dei culti vanno accertate nella categoria B/7 e sono soggette a determinazione della rendita catastale.

Oratori

Agli effetti dell'accertamento nella B/7, per "oratorio" si deve intendere un piccolo edificio destinato alla preghiera e cioè un ambiente di analogo alla cappella.

Il mondo del catasto

B/5

Scuole e laboratori scientifici, osservatori astronomici, osservatori meteorologici, ecc.

C/4 - FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI (SENZA SCOPO DI LUCRO)

ricreatori religiosi; costruzioni destinate all'esercitazione dei pompieri; sale per ginnastica, locali e fabbricati per dopolavoro.

Rientrano nell'art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:

i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad:

- opifici
- teatri
- cinematografi
- alberghi

Il mondo del catasto

E/7 - FABBRICATI DESTINATI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI ANCHE SE DI PROPRIETÀ DI PRIVATI, PURCHÉ ABBIANO LE CARATTERISTICHE PROPRIE ALL'USO SPECIFICO CUI SONO DESTINATI

Le Chiese

I locali di proprietà di privati adibiti all'esercizio pubblico dei culti, quando hanno le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati, appartengono alla categoria E/7.

Il mondo del catasto

Conclusione

Si ritiene pertinente utilizzare – nell'ordine - le seguenti categorie catastali:

- 1) B1 o B5
- 2) B4
- 3) C4

Circa la puntuale definizione degli immobili destinati ad attività pastorali delle Confessioni Religiose, si può affermare:

«Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- c bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali”.

Il Superbonus



Il superbonus

CHI PUO' USUFRUIRNE

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022

Il superbonus

- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997)- ONLUS, le organizzazioni di volontariato – ODV - iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000 – APS;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

Il superbonus

Il superbonus può riguardare anche enti diversi dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle sportive, ma limitatamente alle spese sostenute dal condominio per lavori su parti comuni, in proporzione ai millesimi di costo sostenuto; è il caso, ad esempio delle abitazioni in immobili condominiali di proprietà delle parrocchie concesse in comodato o in locazione.

Va infine ricordato che, se è vero che il superbonus riguarda marginalmente gli enti, gli altri bonus sono invece pienamente utilizzabili, anche nella forma molto interessante, introdotta dall'articolo 120 del Decreto Rilancio, della cessione del credito o dello sconto in fattura. In pratica gli enti possono scegliere, invece di utilizzare la detrazione a cui hanno diritto in 10 anni inserendola nella dichiarazione dei redditi, di cedere subito il credito ad altri soggetti, ad esempio ad una banca, ottenendo così dei contanti, oppure all'impresa che realizza i lavori, ottenendo in cambio uno sconto direttamente nella fattura.

Il superbonus

QUALI SONO GLI INTERVENTI DETRAZIONE 110%

Tabella n. 4 - INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS

| Tipo di intervento | spesa massima |
|--|--|
| Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. | 50.000 euro , per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 40.000 euro , moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari 30.000 euro , moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
| Tipo di intervento | spesa massima |
| Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori | 20.000 euro , moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 15.000 euro , moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |

Il superbonus

| Tipo di intervento | spesa massima |
|--|--------------------|
| Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microgenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con <u>classe di qualità 5 stelle</u> (individuata dal decreto del Ministero | 30.000 euro |

| Tipo di intervento | spesa massima |
|---|---|
| Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |

Il superbonus

| Tipo di intervento | spesa massima |
|--|--|
| Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
| Tipo di intervento | spesa massima |
| Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1- <i>bis</i> a 1- <i>septies</i> del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90%. | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
| Tipo di intervento | spesa massima |
| Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell'impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. | 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale |

Il superbonus

| Tipo di intervento | spesa massima |
|---|--|
| Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati | 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. |
| Tipo di intervento | spesa massima |
| Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra <u>indicati</u> | 3.000 euro |

Il superbonus

TABELLE RIEPILOGATIVE

Di seguito le agevolazioni previste per gli interventi:

- di efficientamento energetico (Tabella n. 1)
- antisismici (Tabella n. 2)
- finalizzati congiuntamente all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici (Tabella n. 3).

Tabella n. 1

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ECOBONUS)

| Tipo di intervento | detrazione massima |
|---|--------------------|
| riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro |
| su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) | 60.000 euro |
| installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | 60.000 euro |
| sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008 , sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012 , sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria | 30.000 euro |
| dal 2015 , acquisto e posa in opera di schermature solari | 60.000 euro |

Il superbonus

Tabella n. 1

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ECOBONUS)

| | | |
|--|---|--|
| dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | | 30.000 euro |
| dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative | | non è previsto un limite massimo di detrazione |
| per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | | 100.000 euro |
| interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75% | non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio | |
| interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell'80 o 85% | non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio | |

Il superbonus

Tabella n. 2

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

| LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS) | | | |
|--|--|---|---|
| PERCENTUALI di detrazione | 50% | 70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore | 80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore |
| | | 75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore | 85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori |
| IMPORTO MASSIMO delle spese | 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno | | |
| | 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali | | |
| RIPARTIZIONE della detrazione | 5 quote annuali | | |
| IMMOBILI INTERESSATI | qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l'immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 | | |

Il superbonus

Tabella n. 3

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

| EDIFICI CONDOMINIALI: LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (in vigore dal 2018) | |
|---|--|
| PERCENTUALI di detrazione | 80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore |
| | 85%, se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori |
| IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione | 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio |
| RIPARTIZIONE della detrazione | 10 quote annuali |
| LE CONDIZIONI | <ul style="list-style-type: none">• gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3• i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica |
| ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali | |

Il superbonus

LA PROCEDURA

PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI COSA SERVE?

Attestati di prestazione energetica per indicare la classe di partenza che possono essere effettuati da: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali e altri tecnici con corso di formazione;

A FINE LAVORI COSA SERVE?

Attestati di prestazione energetica per indicare la classe energetica raggiunta che possono essere effettuati da: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali e altri tecnici con corso di formazione;

Il superbonus

ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE LAVORI

Nei casi di efficienza energetica
bisogna inviare all'ENEA le
asseverazioni e le attestazioni di
congruità delle spese.
La prestazione può essere svolta da
soggetti abilitati alla progettazione
di edifici ed impianti iscritti agli
specifici ordini e collegi
professionali: architetti e ingegneri

Nei casi di interventi antisismici
bisogna inviare all'ENEA le
asseverazioni del rischio sismico e le
attestazioni di congruità delle spese.
La prestazione può essere svolta da
professionisti incaricati di
progettazione strutturale, direzione
lavori e collaudo statico, iscritti agli
specifici ordini e collegi
professionali: architetti e ingegneri

Il superbonus

Nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, a fine lavori, sarà necessario il visto di conformità della documentazione che attesta i presupposti per accedere alla detrazione del 110% e la verifica della presenza delle asseverazioni dei tecnici abilitati.

L'attività viene svolta da CAF, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle CCIAA

Gli impianti sportivi



Impianti sportivi

L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Il Credito Sportivo è l'unica banca pubblica del nostro Paese per il sostegno allo sport e alla cultura. E' leader nel finanziamento all'impiantistica sportiva e lavora da sempre al fianco degli enti pubblici e dei soggetti privati per aiutarli a realizzare grandi e piccoli progetti di sviluppo con la concessione di mutui che possono godere di tassi particolarmente agevolati usufruendo del contributo statale grazie ad un fondo speciale a gestione separata istituito presso il nostro Istituto.

Il Credito Sportivo, istituito nel 1957, ha contribuito a far crescere l'Italia e ad oggi ha finanziato oltre il 75% degli impianti sportivi del Paese e può finanziare ogni attività ed investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali come:

- la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree;
- l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste;
- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di luoghi ed immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa;
- La gestione degli impianti sportivi e culturali e la realizzazione di eventi sportivi e culturali.

Impianti sportivi

SPESE FINANZIABILI

- Costo di costruzione/ ristrutturazione/ ampliamento dell'opera;
- Spese tecniche;
- Spese per redazione del Business Plan;
- Spese per diagnosi e certificazione energetica;
- Acquisto attrezzature e arredi (uso collettivo e non privato);
- Costo d'acquisto aree interessate dalle opere da finanziare;
- Costo di acquisto dell'impianto sportivo (compresa l'imposta di registro e
- le altre imposte relative all'acquisto, gli onorari notarili relativi alla
- compravendita, eventuali oneri di intermediazione);
- Oneri concessori e oneri di urbanizzazione relativi al progetto finanziato;
- Spese relative ai pareri CONI secondo quanto previsto dai relativi
- regolamenti vigenti;
- IVA (solo se costo non recuperabile sostenuto dal mutuatario).

Impianti sportivi

DESTINATARI DEL CREDITO

Soggetti pubblici:

- Comuni, Province e Regioni (mutui di norma fino a 25 anni a tasso fisso o variabile)
- Enti Pubblici (mutui di norma fino a 20 anni a tasso fisso o variabile)

Soggetti privati

- Coni Servizi S.p.A.
- Federazioni Sportive Nazionali
- Società, Associazioni Sportive, Enti di promozione sportiva e Discipline Sportive Associate e riconosciute dal C.O.N.I.
- Associazioni e società sportive non riconosciute dal CONI
- Parrocchie ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
- Associazioni e società senza personalità giuridica
- Società di gestione di impianti sportivi Società, Associazioni culturali, Fondazioni
- Enti di promozione culturale e dello spettacolo

Impianti sportivi

- L'Istituto per il Credito Sportivo ha messo a disposizione un plafond di finanziamenti a **tasso zero** a favore di **Parrocchie, Diocesi, Congregazioni e Istituti Religiosi** per la ristrutturazione, manutenzione, costruzione, ampliamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico, ecc. di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle relative aree.
- I mutui per i quali è consentito il totale abbattimento degli interessi sarà per importi fino a 500 mila euro e per una durata massima di 15 anni.

Per la parte eccedente i 500 mila euro alle Parrocchie e agli Enti Religiosi è assicurato un tasso d'interesse agevolato

- Per poter usufruire del **tasso zero** la richiesta di mutuo dovrà indicare la finalità sociale da realizzare attraverso il progetto sportivo.
- **Per le Parrocchie**, per importi fino a 250 mila euro, è **richiesto** il Nulla Osta Diocesano a norma del Can.1281 §1. Codice di Diritto Canonico.